

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

FINALE  
**A5-0231/2001**

21 giugno 2001

**\***

## **RELAZIONE**

sul progetto di direttiva del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori  
(14732/2000 – C5-0093/2001 – 1989/0219(CNS))

(Nuova consultazione)

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Winfried Menrad

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROPOSTA LEGISLATIVA.....	6
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	12
MOTIVAZIONE .....	13
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO (recante la sua posizione sulla base giuridica).....	18

## PAGINA REGOLAMENTARE

Il 30 giugno 1970 la Commissione delle Comunità europee ha presentato la sua prima proposta di regolamento relativa alla società europea. Tale proposta è stata modificata nel 1975. Il 25 agosto 1989 la Commissione ha presentato nuove proposte di regolamento relative allo statuto della società europea e una direttiva associata concernente il coinvolgimento dei lavoratori nella società europea (COM(1989) 268 - 1989/0218-219(SYN))<sup>1</sup>, che sono state modificate nel 1991 (COM(1991) 174)<sup>2</sup>,

Le proposte del 1989 e del 1991 erano basate sull'articolo 54 (ora articolo 44) del trattato CE, che prevedeva una procedura di cooperazione. Dopo l'entrata in vigore del trattato di Maastricht tali proposte sono state sottoposte alla procedura di codecisione.

Nella seduta del 24 gennaio 1991 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura su tali proposte e l'ha confermata il 2 dicembre 1993 e, una seconda volta, il 27 ottobre 1999.

In seguito il Consiglio ha deciso che la base giuridica corretta delle proposte era l'articolo 308 del trattato CE, che prevede la consultazione del Parlamento europeo.

Con lettera del 9 marzo 2001 il Consiglio ha consultato nuovamente il Parlamento, a norma dell'articolo 308 del trattato CE, sul progetto di direttiva del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (14732/2000 - 1989/0219 (CNS)).

Nella seduta del 15 marzo 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale testo del Consiglio alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali per l'esame di merito e, per parere, alla commissione giuridica e per il mercato interno (C5-0093/2001).

Nella riunione del 15 febbraio 2001 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali aveva nominato relatore Winfried Menrad.

Nelle riunioni del 20 marzo 2001, 29 maggio 2001 e 21 giugno 2001 ha esaminato il progetto di direttiva del Consiglio e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Michel Rocard (presidente), Winfried Menrad (vicepresidente e relatore), Jan Andersson, Elspeth Attwooll (in sostituzione di Luciano Caveri), Alima Boumediene-Thiery (in sostituzione di Jillian Evans a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Philip Bushill-Matthews, Luigi Cocilovo, Elisa Maria Damião, Den Dover (in sostituzione di Gunilla Carlsson), Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, H el ene Flautre, Fiorella Ghilardotti, Marie-H el ene Gillig, Anne-Karin Glase, Ian Stewart Hudghton, Stephen Hughes, Anne Elisabet Jensen (in sostituzione di Daniel Ducarme), Karin J ons, Piiia-Noora Kauppi (in sostituzione di Roger Helmer), Dieter-Lebrecht Koch (in sostituzione di Jorge Salvador Hern andez Mollar), Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Toine Manders (in sostituzione di Luciana Sbarbati), Thomas Mann, Mario Mantovani, Claude Moraes, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten (in sostituzione di Ruth Hieronymi), Manuel

<sup>1</sup> GU C 263 del 16.10.1989, pag. 69.

<sup>2</sup> GU C 138 del 14.5.1991, pag. 8.

Pérez Álvarez, Bartho Pronk, Tokia Saïfi, Herman Schmid, Peter William Skinner (in sostituzione di Hans Udo Bullmann), Helle Thorning-Schmidt, Anne E.M. Van Lancker e Barbara Weiler.

Il parere della commissione giuridica e per il mercato interno, recante la sua posizione sulla base giuridica, è allegato.

La relazione è stata depositata il 21 giugno 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

## PROPOSTA LEGISLATIVA

### Progetto di direttiva del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (14732/2000 – C5-0093/2001 – 1989/0219(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo del Consiglio<sup>1</sup>

Emendamenti del Parlamento

#### Emendamento 1 Primo visto

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare ***l'articolo 308***,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare ***il terzo trattino dell'articolo 137, paragrafo 3***,

#### *Motivazione*

*La base giuridica corretta è l'articolo 137, paragrafo 3, terzo trattino, dal momento che la direttiva riguarda la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione (partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori negli organismi competenti della società). Poiché il trattato contiene una base giuridica specifica, non vi è necessità di far ricorso ai poteri conferiti alla Comunità dall'articolo 308 del trattato.*

#### Emendamento 2 Considerando 3 bis (nuovo)

***(3 bis) lo scopo della presente direttiva è quello di stabilire degli obblighi minimi in materia di informazione, partecipazione e consultazione dei lavoratori dipendenti nelle imprese della Comunità europea.***

#### *Motivazione*

*L'obiettivo è di non indebolire le condizioni negli Stati membri in cui esistono legislazioni*

---

<sup>1</sup> GU C ....

*sociali supplementari.*

Emendamento 3  
Considerando 5 bis (nuovo)

***5 bis. È tuttavia opportuno armonizzare le disposizioni nazionali attuative degli Stati membri, sempre che non si mettano in discussione i diritti acquisiti.***

*Motivazione*

*Per evitare di avere 15 diverse disposizioni di esecuzione nazionali è necessario coordinare la trasposizione della direttiva, altrimenti verrebbe contrastato l'obiettivo dell'istituzione di una società per azioni europea.*

Emendamento 4  
Considerando 7 bis (nuovo)

***7 bis. Gli Stati membri provvedono mediante misure adeguate a che anche in caso di modifiche strutturali sostanziali successive alla costituzione di una SE abbiano luogo negoziati sul futuro coinvolgimento dei lavoratori.***

*Motivazione*

*Il diritto di negoziare sul coinvolgimento dei lavoratori non può essere circoscritto alla data di costituzione di una SE; in caso di modifiche strutturali sostanziali (per esempio fusioni, integrazione di altre imprese ed aziende) dovrebbe essere consentito intavolare nuovi negoziati.*

Emendamento 5  
Considerando 12 bis (nuovo)

***12 bis. Dovrebbero essere varate chiare norme in materia di obbligo di rendiconto della direzione con specifico riferimento ai***

**settori cui tale obbligo si applica.**

*Motivazione*

*Nel testo presente mancano finora regole chiare sull'obbligo di rendiconto della direzione. E' tuttavia essenziale descrivere chiaramente le materie per le quali esiste un obbligo d'informazione.*

Emendamento 6  
Considerando 17

***Gli unici poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione della presente direttiva sono quelli previsti dall'articolo 308.***

***Il trattato offre la necessaria base giuridica nell'articolo 137, paragrafo 3, terzo trattino.***

*Motivazione*

*La base giuridica corretta è l'articolo 137, paragrafo 3, terzo trattino, dal momento che la direttiva riguarda la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione (partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori negli organismi competenti della società). Poiché il trattato contiene una base giuridica specifica, non vi è necessità di far ricorso ai poteri conferiti alla Comunità dall'articolo 308 del trattato.*

Emendamento 7  
Articolo 2, lettera k)

k) "partecipazione", l'influenza ***dell'organo di rappresentanza dei lavoratori e/o*** dei rappresentanti dei lavoratori nelle attività di una società ***mediante:***  
***- il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della società, o***  
***- il diritto di raccomandare la designazione di alcuni o di tutti i membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della società e/o di opporvisi.***

k) "partecipazione", ***all'interno dell'organo di vigilanza o del consiglio di amministrazione*** dei rappresentanti dei lavoratori nelle attività di una società:



### Motivazione

*I compiti dell'organo di rappresentanza dei lavoratori riguardano le questioni dell'informazione e della consultazione, non della partecipazione. Tale istituto è la forma speciale del comitato aziendale europeo presso la SE. La partecipazione deve essere una missione duratura. Il diritto una tantum di raccomandare, nominare e opporsi alla designazione dei rappresentanti dei lavoratori in seno all'organo di vigilanza esemplifica tale nozione in maniera insufficiente. La presente direttiva persegue il diritto di consultazione allargata, che si potrebbe qualificare come cooperazione. La relazione del comitato per l'occupazione sulla relazione della Commissione sullo stato dell'applicazione della direttiva sul consiglio aziendale europeo (2000/2214(COS)) propone di regolamentare informazione, comunicazione e cooperazione in base al principio di maggioranza in seno al Consiglio dei ministri e di prevedere l'unanimità solo la per la partecipazione.*

### Emendamento 8 Articolo 4, lettera g)

g) nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire modalità per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalità compresi, a seconda dei casi, il numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SE che i lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione o opposizione da parte dei lavoratori, nonché i loro diritti;

g) nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire modalità per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalità compresi, a seconda dei casi, il numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SE che i lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione o opposizione da parte dei lavoratori, nonché i loro diritti. **Fatto salvo l'accordo raggiunto, l'elezione o la designazione dei lavoratori in seno all'organo di amministrazione o di vigilanza della SE avviene in base alle prassi o alle disposizioni legali nazionali degli Stati membri relative alla nomina di lavoratori negli organi delle società di capitale.**

### Motivazione

*Tale riferimento, che tuttavia figurava nella proposta originaria della Commissione, è stato inavvertitamente omissso nella proposta di direttiva del Consiglio.*

Emendamento 9  
Articolo 12, paragrafo 3 (nuovo)

***3. La Commissione presiede un gruppo per il recepimento, composto da esperti degli Stati membri, allo scopo di facilitare e coordinare il recepimento nel diritto nazionale della presente direttiva.***

*Motivazione*

*Per evitare di avere 15 diverse disposizioni attuative nazionali è necessario che la Commissione presieda una delegazione composta da funzionari degli Stati membri per coordinare un corretto recepimento della direttiva*

Emendamento 10  
Allegato, parte terza, lettera b), primo comma

b) Negli altri casi di costituzione di una SE i lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze e/o il loro organo di rappresentanza sono autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o ad opporsi alla designazione di un numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SE pari alla più alta quota applicabile nelle società partecipanti prima dell'iscrizione della SE.

b) Negli altri casi di costituzione di una SE i lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze e/o il loro organo di rappresentanza sono autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o ad opporsi alla designazione di un numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SE pari alla più alta quota applicabile nelle società partecipanti prima dell'iscrizione della SE.

***L'elezione o la designazione dei lavoratori in seno all'organo di amministrazione o di vigilanza della SE avviene in base alle prassi o alle disposizioni legali nazionali degli Stati membri relative alla nomina di lavoratori negli organi delle società di capitali.***

*Motivazione*

*Tale riferimento, che tuttavia figurava nella proposta originaria della Commissione, è stato inavvertitamente omissso nella proposta di direttiva del Consiglio.*

Emendamento 11  
Allegato, parte terza, lettera b), terzo comma

La ripartizione dei seggi dell'organo di amministrazione o di quello di vigilanza tra i membri rappresentanti dei lavoratori nei vari Stati membri o le modalità secondo cui i lavoratori della SE possono raccomandare la designazione dei membri di detti organi od opporvisi sono decise dall'organo di rappresentanza in funzione della proporzione di lavoratori della SE impiegati in ciascuno Stato membro. Se i lavoratori di uno o più Stati membri non sono soggetti al criterio proporzionale, l'organo di rappresentanza designa uno dei membri dello Stato membro in questione, in particolare dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale, laddove opportuno. Ciascuno Stato membro può determinare le modalità secondo cui devono essere ripartiti i seggi dell'organo di amministrazione o di quello di vigilanza che sono ad esso assegnati.

*Non concerne la versione italiana*

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

### **Risoluzione legislativa del Parlamento sul progetto di direttiva del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (14732/2000 – C5-0093/2001 – 1989/0219(CNS))**

#### **(Procedura di consultazione - nuova consultazione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista il progetto di direttiva del Consiglio (14732/2000<sup>1</sup>),
  - vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(1989) 268)<sup>2</sup> modificata nel 1991 dal COM(1991) 174<sup>3</sup>,
  - vista la sua posizione in prima lettura del 24 gennaio 1991<sup>4</sup> confermata il 2 dicembre 1993<sup>5</sup> e il 27 ottobre 1999<sup>6</sup>,
  - consultato nuovamente dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0093/2001),
  - visti gli articoli 67 e 71, paragrafo 2 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno recante la sua posizione sulla base giuridica (A5-0231/2000),
1. approva il progetto del Consiglio così emendato;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente il progetto di direttiva;
  5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>1</sup> GU C ...

<sup>2</sup> GU C 263 del 16.10.1989, pag. 69.

<sup>3</sup> GU C 138 del 29.5.1991, pag. 8.

<sup>4</sup> GU C 48 del 25.2.1991, pag. 55.

<sup>5</sup> GU C 342 del 20.12.1993, pag. 15.

<sup>6</sup> GU C 154.

## MOTIVAZIONE

### I. SITUAZIONE INIZIALE

Dopo trent'anni di tenaci negoziati i ministri del lavoro e della politica sociale sono riusciti nella riunione del 20.12.2000 a trovare un accordo su uno statuto di società per azioni europea. Quale base giuridica per il regolamento e la direttiva il Consiglio ha scelto l'articolo 308 del trattato CE.

Nel 1970 la Commissione ha presentato per la prima volta un progetto di regolamento su una struttura europea uniforme della società per azioni, che alla fine degli anni '80 è stato presentato al Parlamento sotto forma di due proposte distinte, la prima riguardante un regolamento relativo allo statuto della società per azioni europea, basato sull'articolo 100 del trattato CE (95 del trattato UE), e la seconda riguardante una direttiva che completa tale statuto per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori<sup>1</sup>, sulla base dell'articolo 54 del trattato CE (44 del trattato UE). Come era già avvenuto nel caso del progetto di quinta direttiva, era possibile scegliere tra una struttura monistica e una dualistica, nonché tra numerosi modelli di partecipazione dei lavoratori. La proposta di regolamento e quella di direttiva costituivano in tal senso un tutto inscindibile, dato che non è possibile ipotizzare una società per azioni europea che non preveda una qualche forma di partecipazione.

I punti chiave delle due proposte erano:

- il progetto applicabile facoltativamente, transnazionale, beneficiante di agevolazioni fiscali, di società per azioni europea che può essere costituita dall'unione (fusione) di imprese nazionali, dall'istituzione di una holding o di una affiliata comune
- la possibilità di scegliere tra una struttura monistica e dualistica
- la cooperazione dei rappresentanti dei lavoratori prescritta in forma vincolante
- l'obbligo di informazione e di consultazione, ovvero nel caso dell'organo di amministrazione o di vigilanza l'obbligo di chiedere un'autorizzazione prima di recepire decisioni quali:
  - chiusura o delocalizzazione di stabilimenti
  - ridimensionamento o ampliamento di stabilimenti
  - modifiche di stabilimenti
  - fondazione di affiliate oppure holding
- la procedura di elezione e le modalità operative dei rappresentanti dei lavoratori in base alle prassi esistenti nei rispettivi Stati membri.

Le proposte non sono passate a causa della questione della partecipazione. Con la proposta di risoluzione del Parlamento europeo del gennaio 1997 sulla comunicazione della Commissione sull'informazione e la consultazione dei lavoratori si è cercato di dare un nuovo impulso alla

---

<sup>1</sup> COM(89)268 del 16.10.89. Il Parlamento ha approvato la sua proposta legislativa il 24.1.91 e gli emendamenti ad entrambi i testi con le relazioni rispettivamente degli onn. Oddy e Rothley, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, e degli onn. Suárez e Brock, a nome della commissione per gli affari sociali.

procedura legislativa per la soluzione del problema della partecipazione dei lavoratori nelle SE. In seguito è stato istituito un gruppo di esperti, sotto la presidenza di Etienne Davignon, incaricato di risolvere tale problematica. Esso è pervenuto in breve tempo alla constatazione che nessuno dei sistemi nazionali esistenti, qualora fosse stato eventualmente preso come base di riferimento, avrebbe potuto contare di ottenere la necessaria maggioranza in seno al Consiglio, ed ha pertanto proposto la seguente struttura.

- prima della creazione definitiva della società per azioni europea sono necessari dei negoziati. In caso di insuccesso essi devono essere proseguiti per i successivi tre mesi. In nessun caso i negoziati vanno protratti per oltre un anno.
- qualora entro questo periodo non sia stato concluso un accordo, diventano applicabili le disposizioni in materia di informazione e consultazione dei lavoratori qualificate come disposizioni di riferimento
- l'applicazione di queste disposizioni di riferimento deve scongiurare il rischio che la "priorità data al negoziato non abbia per conseguenza un'incertezza giuridica o una possibilità di blocco della costituzione della Società Europea"<sup>1</sup>.

Sulla base della relazione del gruppo di esperti la Presidenza lussemburghese ha sottoposto al Consiglio un nuovo progetto legislativo, che tuttavia non è riuscito a vincere le resistenze soprattutto della Gran Bretagna, dell'Irlanda e della Spagna. Lo stesso vale per le relative proposte del Parlamento (proposte di risoluzione del gennaio 1997 e del novembre 1997) in cui si prendeva posizione sui documenti in questione. Il Parlamento desiderava evitare due pericoli, e precisamente

- di trasferire tout court un determinato modello di partecipazione vigente in un numero limitato di Stati membri a tutti gli altri Stati membri (niente "esportazione della partecipazione")
- di eludere una partecipazione più estesa in determinati paesi con l'aiuto di uno strumento giuridico europeo (niente "fuga dalla partecipazione").

Sono occorse ancora numerose trattative e modifiche del progetto legislativo perché il Consiglio potesse trovare una posizione di accordo, il 20.12.2000, sulla presente versione della società per azioni europea che eliminava le obiezioni più gravi. E' stato possibile ottenere l'accordo della Spagna al Consiglio europeo di Nizza solo con l'introduzione di una possibilità di opzione. In base a quest'ultima gli Stati membri hanno la facoltà di non recepire nel diritto nazionale (clausola di opting-out) le disposizioni di riferimento applicabili alle società europee costituite mediante fusione.

## **II. CONTENUTO ESSENZIALE DEL REGOLAMENTO E DELLA DIRETTIVA**

In base al presente progetto una società per azioni europea può essere costituita

---

<sup>1</sup> Relazione finale del Gruppo Davignon del maggio 1997 (C4-0455/97). IL Parlamento ha preso posizione in materia nel novembre 1997 (relatore : W. Menrad).

- mediante fusione di almeno due società per azioni soggette alla legislazione di Stati membri differenti;
- come holding di società per azioni e società a responsabilità limitata di Stati membri differenti. (La differenza sostanziale rispetto alla costituzione mediante fusione è che le società fondatrici continuano a esistere);
- come affiliata comune di società ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2;
- con la trasformazione di una società per azioni costituita in base alla legge di uno Stato membro e che da almeno due anni abbia un'affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro.

Gli organi della società sono l'assemblea generale nonché nel sistema dualistico l'organo di vigilanza e l'organo di direzione, ovvero nel sistema monistico l'organo di amministrazione e in tal caso gli interlocutori del negoziato possono stabilire se preferiscono il sistema dualistico o monistico.

La direttiva che completa il regolamento disciplina sia l'informazione che la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in merito a questioni che riguardano la società per azioni stessa, le sue affiliate o dipendenze, riprendendo essenzialmente le disposizioni del comitato aziendale europeo, come pure la partecipazione dei lavoratori nell'organo di vigilanza o di amministrazione della società per azioni europea.

Il grado di partecipazione viene fissato mediante libere trattative tra le imprese interessate e i lavoratori rappresentati da una delegazione speciale di negoziazione. In linea di principio tale delegazione prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri, che devono rappresentare la maggioranza assoluta dei lavoratori delle imprese interessate. Una maggioranza qualificata di 2/3 dei membri che rappresentano 2/3 dei lavoratori, e devono provenire da almeno due Stati membri, è necessaria allorché le trattative portano a perdite di partecipazione. Esse si producono allorché il numero dei rappresentanti dei lavoratori nella società per azioni europea è inferiore alla percentuale massima dei rappresentanti dei lavoratori nelle società interessate. La maggioranza qualificata è tuttavia necessaria solo quando vengono raggiunti determinati valori soglia che qualificano la percentuale dei lavoratori con diritti di partecipazione rispetto al numero totale dei lavoratori. Tali valori sono i seguenti

- 25% in caso di fusione
- 50% per una holding e
- 50% nel caso della costituzione di un'affiliata.

Qualora le trattative falliscano, per garantire i diritti di partecipazione è prevista una disposizione di riferimento che si applica

- qualora le parti abbiano deciso in tal senso
- qualora entro sei mesi o dopo la proroga di un anno non si sia pervenuti a nessun accordo e la delegazione negoziale non abbia deciso di far valere disposizioni nazionali, nella misura in cui l'organo competente di ciascuna delle società interessate abbia approvato il

proseguimento della procedura. Gli stessi valori soglia si applicano ancora una volta, vale a dire gli standard minimi di cooperazione in base alle disposizioni di riferimento dell'Allegato della direttiva valgono automaticamente nel caso che tali valori siano raggiunti.

Per la partecipazione valgono le seguenti disposizioni

- Nel caso di una SE (società per azioni europea) costituita mediante trasformazione, se le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di amministrazione o di vigilanza si applicavano anteriormente all'iscrizione, tutti gli elementi della partecipazione dei lavoratori continuano ad applicarsi alla SE.
- Negli altri casi di costituzione di una SE i lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze e/o il loro organo di rappresentanza sono autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o ad opporsi alla designazione di un numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SE pari alla più alta quota applicabile nelle società partecipanti prima dell'iscrizione della SE.

### **III. MODIFICA DELLA DIRETTIVA**

Tenendo conto della proposta della Commissione, della relazione Davignon, del parere del Parlamento su tali proposte nonché dei risultati dell'audizione del 25.4 sui diritti d'informazione, di consultazione e di partecipazione dei lavoratori, il relatore è del parere che debbano essere formulati i seguenti rilievi critici alla proposta di direttiva del Consiglio:

#### **1. Modifica della base giuridica**

Il Consiglio ha invocato quale base giuridica l'articolo 308 del trattato CE. L'articolo 308 va sempre utilizzato come base giuridica quando

- un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità e
- il trattato CE non preveda i poteri d'azione richiesti per gli atti giuridici presi in considerazione.

In base al parere del Servizio giuridico del Parlamento europeo il trattato CE prevede senz'altro una base giuridica specifica, e si tratta precisamente dell'articolo 137, paragrafo 3, che il parere suggerisce di applicare.

#### **2. Problematica fiscale**

- a) Neutralità fiscale  
Per accrescere l'attrattiva economica della società per azioni europea si applica alla presente forma giuridica la cosiddetta direttiva sulla fusione adottata il 23 luglio 1990.
- b) Accertamento fiscale  
Una società europea per azioni risulta altamente attrattiva per i datori di lavoro se non è più soggetta all'imposizione fiscale nazionale.
- c) Scoprimiento di riserve nascoste



L'imposizione fiscale finale della vecchia società costituisce un ostacolo di diritto tributario che a tutt'ora non è stato risolto.

### **3. Trasposizione della direttiva**

Dopo l'approvazione della SE entra in vigore un periodo transitorio di tre anni. E' necessario che le leggi di attuazione del regolamento nonché di trasposizione della direttiva siano disciplinate in maniera uniforme nella Comunità per evitare di avere in vigore 15 regolamentazioni diverse, altrimenti verrebbe contrastato l'obiettivo dell'istituzione di una società per azioni europea.

### **4. Procedura di elezione**

Conformemente alla proposta originaria della Commissione, la procedura di elezione dei rappresentanti dei lavoratori va regolamentata in base alle prassi o disposizioni legislative vigenti nei rispettivi Stati membri.

### **5. Consiglio aziendale europeo - società per azioni europea**

In base all'articolo 12 della direttiva le SE e le affiliate non sono soggette alle disposizioni del consiglio aziendale europeo. Tuttavia è previsto uno speciale organo dei lavoratori. Occorre però garantire che le disposizioni sul diritto di informazione e di consultazione corrispondano in entrambe le direttive.

20 giugno 2001

## **PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO**

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sul progetto di direttiva del che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori  
(14732/2000 – C5-0093/2001 – 1989/0219(CNS))

Relatore per parere: Bill Miller

### **PROCEDURA**

Nella riunione del 29 febbraio 2000 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatore per parere Bill Miller.

Nelle riunioni del 27 febbraio, 5 marzo, 24 aprile, 25 maggio e 20 giugno 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Willi Rothley (vicepresidente, presidente f.f.), Bill Miller (relatore per parere), Maria Berger, Kathalijne Maria Buitenweg (in sostituzione di Raina A. Mercedes Echerer, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Michael Cashman (in sostituzione di Evelyne Gebhardt, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Bert Doorn, Marie-Françoise Garaud, Françoise Grossetête (in sostituzione di Janelly Fourtou), Gerhard Hager, Malcolm Harbour, Heidi Anneli Hautala, Kurt Lechner, Neil MacCormick, Manuel Medina Ortega, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten (in sostituzione di Klaus-Heiner Lehne), Astrid Thors (in sostituzione di Toine Manders), Feleknas Uca, Diana Wallis, Joachim Wuermeling e Christos Zacharakis (in sostituzione di Stefano Zappalà).

## BREVE GIUSTIFICAZIONE

### EMENDAMENTI

La commissione giuridica e per il mercato interno invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo del Consiglio <sup>1</sup>

Emendamenti del Parlamento

#### Emendamento 1

##### Primo visto

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare ***l'articolo 308***,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare ***il terzo trattino dell'articolo 137, paragrafo 3***,

#### *Motivazione*

*Il terzo trattino del terzo paragrafo dell'articolo 137 deve essere considerato come base giuridica in quanto la presente direttiva concerne la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori, ivi inclusa l'autogestione, cioè la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori negli organi dell'impresa. Considerando pertanto che esiste una base giuridica specifica nel trattato, il suo articolo 308 riguardante i poteri concessi alla Comunità, non può essere applicato.*

#### Emendamento 2

##### Considerando 3 bis (nuovo)

***(3 bis) lo scopo della presente direttiva è quello di stabilire degli obblighi minimi in materia di informazione, partecipazione e consultazione dei lavoratori dipendenti nelle imprese della Comunità europea.***

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella GU.

*Motivazione*

*L'obiettivo è di non indebolire le condizioni negli Stati membri in cui esistono legislazioni sociali supplementari.*

Emendamento 3  
Considerando 6 bis (nuovo)

***(6 bis) ai fini della presente direttiva, la consultazione ha valore di dialogo e di scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e l'organo competente della SE. La data, la natura, la forma e il contenuto della consultazione devono essere tali da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di rendere note le proprie posizioni.***

*Motivazione*

*Ogni consultazione deve avere una sua utilità.*

Emendamento 4  
Considerando 7 bis (nuovo)

***(7 bis) ai fini della presente direttiva, si intende per partecipazione la possibilità per i rappresentanti dei lavoratori di una SE di esercitare in futuro una influenza sull'impresa.***

*Motivazione*

*Ogni partecipazione deve avere una sua utilità.*

Emendamento 5

Considerando 8 bis (nuovo)

***(8 bis) nel quadro della presente direttiva, i rappresentanti dei lavoratori e l'organo competente della SE sono responsabili dell'informazione, della partecipazione e della consultazione.***

*Motivazione*

*I rappresentanti vengono scelti dai lavoratori.*

Emendamento 6  
Considerando 17

***(17) Gli unici poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione della presente direttiva sono quelli previsti dall'articolo 308.***

***(17) Le basi giuridiche necessarie fornite dal trattato sono quelle previste dal terzo trattino dell'articolo 137, paragrafo 3.***

*Motivazione*

*Cfr. motivazione dell'emendamento 1.*